REGOLAMENTO (CEE) N. 2710/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1987

che stabilisce, per la campagna 1986/1987, le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/87 (6),

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo non hanno dato interamente i risultati sperati ; che, in particolare, dall'inizio della campagna i prezzi rappresentativi dei vini da tavola dei tipi A I, R I e R II sono rimasti inferiori ai rispettivi prezzi limite per l'intervento ; che sussiste pertanto la prima condizione fissata all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, potrebbe verificarsi per i vini da tavola di tipo A I, R I e R II durante il periodo di riferimento ;

considerando che l'acidità volatile del vino subisce, nel corso del periodo di magazzinaggio, un'evoluzione naturale che rischia di eccedere il limite previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che concede, per la campagna 1986/1987, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola (7), limite fissato tenendo conto di un periodo di magazzinaggio di nove mesi ; che è opportuno ammettere che il vino sia considerato rispondente ai requisiti prescritti anche se il tenore di acidità volatile è superiore a quello previsto dal regolamento citato, purché il limite stabilito per il vino da tavola del tipo in causa non sia superato e sia rispettata ogni altra condizione di ordine amministrativo e tecnico ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare dal mercato, mediante distillazione, un certo quantitativo di vino e, dall'altro, la possibilità di rinviare di alcuni mesi l'immissione in commercio del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in attesa di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia essere inadeguata allo scopo ; che deve essere quindi prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che abbiano soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante un periodo di riferimento da stabilire ; che occorre pertanto fissare tale periodo ; che, in alcuni casi, tale prova può essere fornita soltanto ad una data successiva all'entrata in vigore di dette misure e che pertanto tale disposizione rischia di ritardarne l'attuazione ; che, per questo motivo, occorre prevedere che gli Stati membri possano autorizzare il ricorso a tali misure ad una data anteriore ; che tale possibilità deve essere subordinata al rispetto di condizioni che garantiscano che i produttori che non hanno soddisfatto ai suddetti obblighi siano esclusi dal beneficio delle misure in causa ;

considerando che, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, la distillazione prevista dal presente regolamento non può superare il 18 % del quantitativo totale di vino da tavola prodotto da ogni detentore nel corso della campagna durante la quale è stato concluso il contratto a lungo termine ; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale si applica detta percentuale, è quello risultante dalla dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2528/87 (9), nonché dai registri di cui al regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(6) GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 11.
(7) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 42.
(8) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(9) GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 11.

aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 [2];

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento dev'essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 [4]; che, a norma degli articoli 4, 5 e 26 di detto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti di consegna e delle dichiarazioni di approvazione da parte degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione; che, a norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento, è corrisposto un aiuto il cui importo deve essere fissato sulla base dei criteri ivi precisati;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni;

considerando che, per il vino ottenuto da uve prodotte in Spagna, occorre fissare un prezzo che tenga conto del livello dei prezzi di orientamento in tale Stato membro;

considerando che alcuni vini avviati alla distillazione in virtù del presente regolamento possono essere trasformati in vini alcolizzati; che occorre modificare corrispondentemente le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, in conformità degli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti;

considerando che i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione, del 29 aprile 1983, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3949/86 [6]; che, per poter tener conto dell'andamento della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di risolvere i contratti;

considerando che, poiché i contratti di magazzinaggio di cui al presente regolamento sono stati conclusi nel corso della campagna 1986/1987, è opportuno adottare l'ultimo tasso rappresentativo applicabile durante tale campagna;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se, per la campagna 1986/1987, viene decisa l'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87, tali misure sono applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che, durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione [7], all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione [8] e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione [9].

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all'articolo 4 prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione con la quale il produttore attesta di aver adempiuto gli obblighi di cui al primo comma o di soddisfare la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e si impegna a consegnare i quantitativi restanti, necessari per conformarsi interamente all'obbligo entro i termini fissati dalla competente autorità nazionale.

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è compreso tra il 15 luglio e il 30 novembre 1987.

2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono:

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola da essi prodotto durante la campagna 1986/1987, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 10;

[1] GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.
[3] GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
[4] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
[5] GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
[6] GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 40.
[7] GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.
[8] GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.
[9] GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non formi oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 e all'articolo 10 del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi.

Possono formare oggetto delle misure di cui al primo comma soltanto i vini oggetto del contratto di magazzinaggio a lungo termine di cui al regolamento (CEE) n. 3950/86. Tali vini devono presentare le caratteristiche prescritte dal suddetto regolamento, salvo per quanto riguarda l'acidità volatile il cui limite non può tuttavia eccedere quello previsto all'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. Il quantitativo totale di vino da tavola al quale si applica la percentuale di cui all'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 è, per ciascun produttore, quello risultante dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da lui ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, che figurano nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

4. Altre misure complementari, riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b) per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate qualora il prezzo rappresentativo di tale tipo di vino sia rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87 e il 15 gennaio 1988.

Articolo 3

La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) viene effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 e del presente regolamento.

Articolo 4

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1987.

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria,

f) il riferimento al contratto di magazzinaggio di cui il vino in causa ha formato oggetto.

3. L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 9 gennaio 1988.

4. Le operazioni di distillazione vengono effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1988.

Articolo 5

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 42, paragrafo 3 dello stesso regolamento è pari a :

— 3,13 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola dei tipi R I e R II e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 4,65 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo R III ;

— 2,85 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A I e per quelli che si trovano con essi in stretta relazione economica ;

— 6,39 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A II ;

— 7,30 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola del tipo A III.

Tali prezzi sono pari rispettivamente a 1,76, 2,75, 1,60, 3,58, 4,10 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.

Il prezzo minimo d'acquisto è pagato dal distillatore al produttore entro i tre mesi successivi al giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnata.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 42, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato come segue :

a) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione risponda alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :

— 2,65 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 4,19 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,36 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,96 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 6,88 ECU per % e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'alcole neutro ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,26, 2,26, 1,09, 3,10, 3, 63 ECU per % vol e per ettolitro ;

b) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative prescritte dalle norme nazionali vigenti :

— 2,54 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 4,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,25 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,85 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 6,77 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per l'acquavite ottenuta dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,15, 2,15, 0,98, 2,99, 3,52 ECU per % vol e per ettolitro.

c) qualora il prodotto ottenuto dalla distillazione sia un distillato o un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :

— 2,54 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 4,08 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,25 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A I e da vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,85 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 6,77 ECU per % vol e per ettolitro se proviene da vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il distillato o l'alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol, ottenuto dai vini di cui al paragrafo 1, secondo comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,15, 2,15, 0,98, 2,99, 3,52 ECU per % vol e per ettolitro.

L'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato, nei limiti delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e dei quantitativi massimi che possono formare oggetto della distillazione.

3. Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è tenuto, se del caso, a fornire all'organismo d'intervento, entro i quattro mesi successivi alla data di entrata del vino in distilleria, la prova di aver versato al produttore il prezzo d'acquisto del vino entro i termini di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Se tale prova viene fornita entro i due mesi successivi al termine prescritto, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera il 20 % dell'aiuto versato. Dopo la scadenza di quest'ultimo termine l'organismo d'intervento recupera la totalità dell'aiuto.

Ove si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore, anteriormente al 1° giugno 1989, un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo dello Stato membro del produttore.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano con esso in stretta relazione economica.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non appartenenti al tipo A II o al tipo A III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12 % vol e inferiore a 12,5 % vol e non appartenenti al tipo R III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non appartenenti al tipo R III.

3. In Spagna, un produttore può conferire alla distillazione il prodotto ottenuto, in conformità dell'articolo 125, paragrafo 1 dell'atto di adesione, dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco di sua produzione con un vino atto a produrre un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso di sua produzione. A tal fine, il prodotto è assimilato a un vino da tavola bianco del tipo A I.

Articolo 7

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4 vengono fornite la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato entro i termini prescritti.

Se tali prove non sono fornite entro il termine prescritto ma entro i due mesi successivi, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione.

Articolo 8

Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma :

— la prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1° giugno 1988,

— la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2,

— il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 viene efettuato entro un mese dalla presentazione della prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2 all'autorità competente per l'approvazione del contratto, salvo che il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione sia più lungo.

Artcolo 9

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 10 dicembre 1987.

L'organismo d'intervento comunica al produttore i risultati della procedura di approvazione entro e non oltre il 9 gennaio 1988.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può aver luogo soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione, ma comunque non oltre il 31 luglio 1988.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 agosto 1988.

4. Entro il giorno 10 di ogni mese, l'elaboratore trasmette all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e in rapporto ai prezzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma del seguente importo :

— 2,49 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 4,01 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,

— 2,21 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 5,75 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 6,66 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per il vino alcolizzato ottenuto dai vini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma gli aiuti ammontano rispettivamente a 1,12, 2,11, 0,96, 2,94, 3,46 ECU per % vol e per ettolitro.

Per poter beneficiare dell'aiuto, entro il 31 agosto 1988 l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente una domanda corredata di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto ovvero di un elenco ricapitolativo di detti documenti.

Gli Stati membri possono esigere che tali copie o tali elenchi ricapitolativi siano vistati da un organo di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro e non oltre il 31 dicembre 1988, viene fornita la prova :

— che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,

— che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite entro il 31 dicembre 1988, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono fornite dopo la scadenza del termine prescritto ma entro il 31 marzo 1989, l'organismo d'intervento recupera un importo par al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che l'elaboratore del vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 30 aprile 1989 l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, se del caso tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 10

1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino e di vino alcolizzato indicati nei contratti o nelle dichiarazioni di consegna approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, per il mese precedente, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotto ottenuti, ripartiti come indicato al paragrafo 2.

4. Entro e non oltre il 30 settembre 1988 gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di inadempienza da parte del distillatore o dell'elaboratore e le misure adottate al riguardo.

Articolo 11

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) sono conclusi entro e non oltre il 15 gennaio 1988.

Se il titolare di un contratto a lungo termine decide di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) per la totalità del vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagne 1986/1987.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) possono essere risolti a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso :

— l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto ;

— il vino che ha formato oggetto del contratto non può essere oggetto della distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 12

Per la conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 5 e 8 si utilizza il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo il 31 agosto 1987.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente